

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio BOSCHI e Massimo SCOTTU, e delle società U.S. CARIGNANO A.S.D. e A.C. TEAM CARIGNANO 2003, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO BOSCHI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 del vigente Regolamento), e al punto 9 e 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016, stagione sportiva 2016-2017, perché nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Team Carignano 2003, promuoveva ed organizzava unitamente alla Società U.S. Carignano ASD, nel periodo 20 aprile/19 giugno 2017, presso gli impianti sportivi di quest'ultima Società in Carignano (PR), il Torneo di calcio giovanile denominato "24° Torneo di Calcio giovanile di Carignano – Memorial Vittorio Dodi", riservato alle categorie "scuola calcio 2009", "pulcini", "esordienti" e "giovanissimi", in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali territorialmente competenti, finalizzato a costituire una occasione di scouting/provini per giovani calciatori, alcuni di età inferiore a 12 anni, da selezionare al fine di sottoporli a successive valutazioni da parte di Società professionistiche;

MASSIMO SCOTTU, violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 del vigente Regolamento), e al punto 9 e 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016, stagione sportiva 2016-2017, perché nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Carignano ASD, promuoveva ed organizzava unitamente alla Società A.C. Team Carignano 2003, nel periodo 20 aprile/19 giugno 2017, presso gli impianti sportivi della propria Società in Carignano (PR), il Torneo di calcio giovanile denominato "24° Torneo di Calcio giovanile di Carignano – Memorial Vittorio Dodi", riservato alle categorie "scuola calcio 2009", "pulcini", "esordienti" e "giovanissimi", in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali territorialmente competenti, finalizzato a costituire una occasione di scouting/provini per giovani calciatori, alcuni di età inferiore a 12 anni, da selezionare al fine di sottoporli a successive valutazioni da parte di Società professionistiche;

U.S. CARIGNANO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le incolpazioni ascrivibili al proprio legale rappresentante;

A.C. TEAM CARIGNANO 2003, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le incolpazioni ascrivibili al proprio legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio BOSCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. TEAM CARIGNANO 2003 e Massimo SCOTTU in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CARIGNANO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Antonio BOSCHI, di 6 (sei) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Massimo SCOTTU, di € 900,00 di ammenda per la società U.S. CARIGNANO A.S.D. e € 900,00 di ammenda per la società A.C. TEAM CARIGNANO 2003;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini